



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2016/698 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2016/341 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/699 della Commissione, del 10 maggio 2016, che istituisce massimali di bilancio per il 2016 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio** 11
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/700 della Commissione, del 10 maggio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 20

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2016/701 della Commissione, del 4 maggio 2016, che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE della Francia [notificata con il numero C(2016) 2600] ⁽¹⁾** 22
- ★ **Decisione (UE) 2016/702 della Banca centrale europea, del 18 aprile 2016, che modifica la decisione (UE) 2015/774 su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2016/8)** 24

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/698 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2016

che rettifica il regolamento delegato (UE) 2016/341 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 279,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'adozione del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione ⁽²⁾, nella parte relativa alle semplificazioni dell'allegato 12 del medesimo regolamento delegato, sono state rilevate alcune incongruenze con i sistemi istituiti dal codice doganale dell'Unione in tre formulari, compresi riferimenti a procedure che hanno cessato di esistere. Queste incongruenze pregiudicano la chiarezza giuridica ed è necessario correggerle.
- (2) È stato rilevato inoltre che, sempre nella parte relativa alle semplificazioni dell'allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341, alcuni formulari sono stati omessi per errore.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2016/341 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza.
- (4) È opportuno che le disposizioni di cui al presente regolamento si applichino a decorrere dal 1° maggio 2016 al fine di consentire la piena applicazione del codice doganale dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rettifiche al regolamento delegato (UE) 2016/341

Nel regolamento delegato (UE) 2016/341, l'allegato 12, è così rettificato:

- 1) i formulari «Domanda di autorizzazione per l'uso della dichiarazione semplificata e riscrizione nelle scritture del dichiarante», «Domanda di autorizzazione per l'uso di semplificazioni, Formulario supplementare — IMPORTAZIONE» e «Note esplicative sulle diverse caselle del formulario di domanda» sono sostituiti dai formulari di cui all'allegato I del presente regolamento;
- 2) sono aggiunti i formulari che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446, (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I



Domanda di autorizzazione per l'uso di semplificazioni

Originale	1. Richiedente	Società coinvolte se diverse dal richiedente	Riservato all'ufficio doganale			
	1.a. Numero di identificazione della società		1.b. Numero di riferimento			
1.c. Informazioni di contatto						
1.d. Presentazione delle dichiarazioni <input type="checkbox"/> a nome proprio <input type="checkbox"/> in qualità di rappresentante diretto <input type="checkbox"/> in qualità di rappresentante indiretto						
2. Semplificazioni						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> a. <input type="checkbox"/> Iscrizione nelle scritture del dichiarante <input type="checkbox"/> Importazione <input type="checkbox"/> libera pratica <input type="checkbox"/> deposito doganale <input type="checkbox"/> perfezionamento attivo <input type="checkbox"/> ammissione temporanea <input type="checkbox"/> uso finale <input type="checkbox"/> Esportazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione <input type="checkbox"/> perfezionamento passivo </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> b. <input type="checkbox"/> Dichiarazione semplificata <input type="checkbox"/> Importazione <input type="checkbox"/> libera pratica <input type="checkbox"/> deposito doganale <input type="checkbox"/> perfezionamento attivo <input type="checkbox"/> ammissione temporanea <input type="checkbox"/> uso finale <input type="checkbox"/> Esportazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione <input type="checkbox"/> perfezionamento passivo </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> c. <input type="checkbox"/> Sdoganamento centralizzato <input type="checkbox"/> dichiarazione normale <input type="checkbox"/> dichiarazione semplificata <input type="checkbox"/> INSD <input type="checkbox"/> Importazione <input type="checkbox"/> libera pratica <input type="checkbox"/> deposito doganale <input type="checkbox"/> perfezionamento attivo <input type="checkbox"/> ammissione temporanea <input type="checkbox"/> uso finale <input type="checkbox"/> Esportazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione <input type="checkbox"/> perfezionamento passivo </td> </tr> </table>				a. <input type="checkbox"/> Iscrizione nelle scritture del dichiarante <input type="checkbox"/> Importazione <input type="checkbox"/> libera pratica <input type="checkbox"/> deposito doganale <input type="checkbox"/> perfezionamento attivo <input type="checkbox"/> ammissione temporanea <input type="checkbox"/> uso finale <input type="checkbox"/> Esportazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione <input type="checkbox"/> perfezionamento passivo	b. <input type="checkbox"/> Dichiarazione semplificata <input type="checkbox"/> Importazione <input type="checkbox"/> libera pratica <input type="checkbox"/> deposito doganale <input type="checkbox"/> perfezionamento attivo <input type="checkbox"/> ammissione temporanea <input type="checkbox"/> uso finale <input type="checkbox"/> Esportazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione <input type="checkbox"/> perfezionamento passivo	c. <input type="checkbox"/> Sdoganamento centralizzato <input type="checkbox"/> dichiarazione normale <input type="checkbox"/> dichiarazione semplificata <input type="checkbox"/> INSD <input type="checkbox"/> Importazione <input type="checkbox"/> libera pratica <input type="checkbox"/> deposito doganale <input type="checkbox"/> perfezionamento attivo <input type="checkbox"/> ammissione temporanea <input type="checkbox"/> uso finale <input type="checkbox"/> Esportazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione <input type="checkbox"/> perfezionamento passivo
a. <input type="checkbox"/> Iscrizione nelle scritture del dichiarante <input type="checkbox"/> Importazione <input type="checkbox"/> libera pratica <input type="checkbox"/> deposito doganale <input type="checkbox"/> perfezionamento attivo <input type="checkbox"/> ammissione temporanea <input type="checkbox"/> uso finale <input type="checkbox"/> Esportazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione <input type="checkbox"/> perfezionamento passivo	b. <input type="checkbox"/> Dichiarazione semplificata <input type="checkbox"/> Importazione <input type="checkbox"/> libera pratica <input type="checkbox"/> deposito doganale <input type="checkbox"/> perfezionamento attivo <input type="checkbox"/> ammissione temporanea <input type="checkbox"/> uso finale <input type="checkbox"/> Esportazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione <input type="checkbox"/> perfezionamento passivo	c. <input type="checkbox"/> Sdoganamento centralizzato <input type="checkbox"/> dichiarazione normale <input type="checkbox"/> dichiarazione semplificata <input type="checkbox"/> INSD <input type="checkbox"/> Importazione <input type="checkbox"/> libera pratica <input type="checkbox"/> deposito doganale <input type="checkbox"/> perfezionamento attivo <input type="checkbox"/> ammissione temporanea <input type="checkbox"/> uso finale <input type="checkbox"/> Esportazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione <input type="checkbox"/> perfezionamento passivo				
3. Tipo di autorizzazione (inserire il codice): <input style="width: 50px;" type="text"/>						
4.a. Operatore economico autorizzato <input type="checkbox"/> SI N. <input style="width: 300px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> NO						
4.b. Autorizzazione(i) per procedure doganali per cui saranno usate semplificazioni						
Tipo		Numero di riferimento	Data di scadenza			
5. Contabilità principale						
5.a. Luogo in cui è conservata la contabilità principale						
5.b. Tipo di contabilità principale						
6. Formulare supplementari						



Domanda di autorizzazione per l'uso di semplificazioni
Formulario supplementare - IMPORTAZIONE

Originale	7. Scritture per la procedura	
	7.a. Luogo in cui sono tenute le scritture	
	7.b. Tipo di scritture	
	7.c. Altre informazioni pertinenti	
8. Tipo di merci		
8.a.	Codice NC	Descrizione
8.b.	Quantità totale stimata	8.c. Numero di transazioni stimato
8.d.	Valore doganale totale stimato	8.e. Importo medio dei dazi
9. Ubicazioni autorizzate delle merci / Ufficio doganale		
a.	Ubicazioni	b. Uffici doganali locali/di presentazione
10. Ufficio(i) doganale(i) di vincolo a un regime doganale		
11. Ufficio di controllo (se necessario)		
12. Tipo di dichiarazione semplificata		
<input type="checkbox"/> Documento amministrativo unico (DAU) <input type="checkbox"/> Dichiarazione elettronica <input type="checkbox"/> documento commerciale o altro documento amministrativo		
Specificare: <input type="text"/>		
13. Menzioni / condizioni speciali		
14. Autorizzo lo scambio di informazioni con le autorità doganali degli altri Stati membri coinvolti.		
Luogo e data		Firma e nome

Note esplicative sulle diverse caselle del formulario di domanda*Osservazione generale*

Se necessario, le informazioni richieste possono essere fornite in un allegato separato del formulario di domanda, con indicazione della casella del formulario in questione.

Gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari.

1. Inserire il nome completo e il numero EORI del richiedente. Il richiedente è la persona cui sarà rilasciata l'autorizzazione.
- 1.a Inserire il numero di identificazione della società.
- 1.b Inserire, se necessario, i numeri di riferimento interni, da usare come riferimento alla domanda nell'autorizzazione.
- 1.c Indicare le informazioni di contatto pertinenti (referente, indirizzo, numero di telefono, fax, indirizzo email).
- 1.d Indicare il tipo di rappresentanza per la presentazione di una dichiarazione apponendo una «X» nella casella pertinente.
2. Indicare quale tipo di semplificazione (iscrizione nelle scritture contabili, dichiarazione semplificata o sdoganamento centralizzato) e quale regime doganale (per l'importazione e/o l'esportazione) sono richiesti, barrando con una «X» la casella pertinente.
3. Inserire il codice pertinente:
 1. prima domanda di autorizzazione
 2. domanda di modifica o di rinnovo di un'autorizzazione (indicare anche il pertinente numero di autorizzazione);
- 4.a Indicare se è certificato lo stato di operatore economico autorizzato; se «Sì», indicare il numero corrispondente.
- 4.b Indicare il tipo, il numero di riferimento e, se del caso, la data di scadenza della o delle autorizzazioni relative ai regimi per le quali si useranno le semplificazioni oggetto della domanda; qualora siano state appena chieste una o più autorizzazioni, indicare il tipo di autorizzazione(i) chiesta(e) e precisare la data di presentazione della relativa domanda.
5. Informazioni relative alla contabilità principale, alla documentazione commerciale, fiscale o altro tipo di documentazione contabile.
 - 5.a Indicare l'indirizzo completo del luogo in cui è tenuta la contabilità principale.
 - 5.b Indicare il tipo di contabilità (contabilità elettronica o cartacea e tipo di sistema e di software utilizzato).
6. Indicare il numero dei formulari supplementari allegati alla domanda.
7. Informazioni relative alle scritture (contabilità doganale).
 - 7.a Indicare l'indirizzo completo del luogo in cui sono tenute le scritture.
 - 7.b Indicare il tipo di scrittura (elettronica o cartacea e tipo di sistema e di software utilizzato).
 - 7.c Fornire, se del caso, altre informazioni specifiche relative alle scritture.
8. Informazioni sul tipo di merci e operazioni.
 - 8.a Inserire, se necessario, il pertinente codice NC, altrimenti indicare almeno il capitolo della NC e la descrizione delle merci.
 - 8.b Indicare le pertinenti informazioni su base mensile.
 - 8.c Indicare le pertinenti informazioni su base mensile.
9. Informazioni sui luoghi autorizzati per le merci e sugli uffici doganali competenti.
- 9.a&b Indicare nome, indirizzo e dati di contatto completi

10. Indicare nome, indirizzo e dati di contatto completi degli uffici doganali in cui le merci sono vincolate a un regime doganale.
 11. Indicare, se necessario, nome, indirizzo e dati di contatto completi dell'ufficio di controllo.
 12. Indicare, apponendo una «X» nella casella pertinente, il tipo di dichiarazione semplificata; qualora siano utilizzati documenti commerciali o altri documenti amministrativi, deve essere precisato il tipo di documenti utilizzati.
-

ALLEGATO II



Domanda di autorizzazione per l'uso di semplificazioni
Formulario supplementare - ESPORTAZIONE

Originale	7. Scritture per la procedura	
	7.a. Luogo in cui sono tenute le scritture	
	7.b. Tipo di scritture	
	7.c. Altre informazioni pertinenti	
8. Tipo di merci		
8.a.	Codice NC	Descrizione
8.b.	Quantità totale stimata	8.c. Numero di transazioni stimato
8.d.	Importo totale stimato	
9. Ubicazioni autorizzate delle merci / Ufficio doganale		
a.	Ubicazione	b. Ufficio doganale locale / di presentazione
10. Ufficio(i) doganale(i) di vincolo a un regime doganale		
11. Ufficio di controllo (se necessario)		
12. Tipo di dichiarazione semplificata		
<input type="checkbox"/> Documento amministrativo unico (DAU)		
<input type="checkbox"/> Dichiarazione elettronica		
<input type="checkbox"/> documento commerciale o altro documento amministrativo		
Specificare: <input type="text"/>		
13. Menzioni / condizioni speciali		
14. Autorizzo lo scambio di informazioni con le autorità doganali degli altri Stati membri coinvolti.		
Luogo e data		Firma e nome



Autorizzazione per l'uso di semplificazioni

Originale	1. Titolare dell'autorizzazione		_____
	N.:		Numero di autorizzazione Autorità che rilascia il certificato:
1.a. La presente decisione si riferisce alla domanda _____			
n. rif.: _____			
1.b. Il titolare della presente autorizzazione agisce			
<input type="checkbox"/> in qualità di rappresentante diretto		<input type="checkbox"/>	a nome proprio
<input type="checkbox"/> in qualità di rappresentante indiretto		<input type="checkbox"/>	in qualità di rappresentante indiretto
2. Semplificazioni			
a. <input type="checkbox"/> Iscrizione nelle scritture del dichiarante			b. <input type="checkbox"/> Dichiarazione semplificata
<input type="checkbox"/> Importazione <input type="checkbox"/> libera pratica <input type="checkbox"/> deposito doganale <input type="checkbox"/> perfezionamento attivo <input type="checkbox"/> ammissione temporanea <input type="checkbox"/> uso finale <input type="checkbox"/> Esportazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione <input type="checkbox"/> perfezionamento passivo			<input type="checkbox"/> Importazione <input type="checkbox"/> libera pratica <input type="checkbox"/> deposito doganale <input type="checkbox"/> perfezionamento attivo <input type="checkbox"/> ammissione temporanea <input type="checkbox"/> uso finale <input type="checkbox"/> Esportazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione <input type="checkbox"/> perfezionamento passivo
			c. <input type="checkbox"/> Sdoganamento centralizzato
			<input type="checkbox"/> dichiarazione normale <input type="checkbox"/> dichiarazione semplificata <input type="checkbox"/> INSD
			<input type="checkbox"/> Importazione <input type="checkbox"/> libera pratica <input type="checkbox"/> deposito doganale <input type="checkbox"/> perfezionamento attivo <input type="checkbox"/> ammissione temporanea <input type="checkbox"/> uso finale <input type="checkbox"/> Esportazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione <input type="checkbox"/> perfezionamento passivo
3. Tipo di autorizzazione (inserire il codice): _____			
4. Tipo e riferimento dell'autorizzazione per cui saranno utilizzate le semplificazioni			
Tipo		N. di riferimento	
_____		_____	
5. Contabilità principale			
5.a. Luogo in cui è conservata la contabilità principale			
5.b. Tipo di contabilità principale			
6. Formulari supplementari			



Autorizzazione per l'uso di semplificazioni
Formulario supplementare - IMPORTAZIONE

<hr/> Numero di autorizzazione

Originale	7. Scritture per la procedura	
	7.a. Luogo in cui sono tenute le scritture	
	7.b. Tipo di scritture	
	8. Tipo di merci	
	8.a. Codice NC	Descrizione
8.b. Quantità totale stimata	8.c. Numero di transazioni stimato	
8.d. Valore doganale totale stimato	8.e. Importo medio dei dazi	
9. Ubicazione autorizzata delle merci / Ufficio doganale		
a. Ubicazione	b. Ufficio doganale locale / di presentazione	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
10. Ufficio(i) doganale(i) di vincolo a un regime doganale		
11. Ufficio di controllo		
12. Tipo di dichiarazione semplificata		
<input type="checkbox"/> Documento amministrativo unico (DAU) <input type="checkbox"/> Dichiarazione elettronica <input type="checkbox"/> Documento commerciale o altro documento amministrativo		
Specificare: _____		
13. Menzioni / condizioni speciali		
14. Luogo e data	Firma e nome	Timbro



Autorizzazione per l'uso di semplificazioni
Formulario supplementare - ESPORTAZIONE

<hr/> Numero di autorizzazione

Originale	7. Scritture per la procedura	
	7.a. Luogo in cui sono tenute le scritture	
	7.b. Tipo di scritture	
	8. Tipo di merci	
	8.a. Codice NC	Descrizione
	8.b. Quantità totale stimata	8.c. Numero di transazioni stimato
	8.d. Importo totale stimato	
	9. Ubicazione autorizzata delle merci / Ufficio doganale	
	a. Ubicazione	b. Ufficio doganale locale / di presentazione
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	10. Ufficio(i) doganale(i) di vincolo a un regime doganale	
11. Ufficio di controllo		
12. Tipo di dichiarazione semplificata		
<input type="checkbox"/> Documento amministrativo unico (DAU) <input type="checkbox"/> Dichiarazione elettronica <input type="checkbox"/> Documento commerciale o altro documento amministrativo Specificare: <input type="text"/>		
13. Menzioni / condizioni speciali		
14. Luogo e data	Firma e nome	Timbro

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/699 DELLA COMMISSIONE**del 10 maggio 2016****che istituisce massimali di bilancio per il 2016 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del suddetto regolamento per il 2016 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre tener conto degli eventuali aumenti applicati dagli Stati membri.
- (2) Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2016 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento.
- (3) Per ciascuno Stato membro che concede il pagamento redistributivo a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2016 deve essere fissato dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento.
- (4) In merito al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del suddetto regolamento per il 2016 devono essere calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento e ammontare al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato come stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento.
- (5) Per gli Stati membri che concedono il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2016 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (6) In merito al pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2016 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento e non possono superare il 2 % del massimale annuo fissato nell'allegato II.
- (7) Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto per il 2016 in uno Stato membro supera il massimale fissato a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quello Stato membro, lo Stato membro deve finanziare la differenza conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del suddetto regolamento nel rispetto dell'importo massimo stabilito all'articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno fissare tale importo massimo per ciascuno Stato membro.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608.

- (8) Per ciascuno Stato membro che concede il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel 2016, la Commissione deve fissare il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del suddetto regolamento per il 2016 in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (9) Per quanto riguarda il 2016, l'attuazione dei regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 è iniziata il 1° gennaio 2016. Per motivi di coerenza tra l'applicabilità del suddetto regolamento nell'anno di domanda 2016 e l'applicabilità dei massimali di bilancio corrispondenti, il presente regolamento si dovrebbe applicare a decorrere dalla medesima data.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I massimali nazionali annui per il 2016 per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto I dell'allegato del presente regolamento.
2. I massimali nazionali annui per il 2016 per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto II dell'allegato del presente regolamento.
3. I massimali nazionali annui per il 2016 per il pagamento redistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto III dell'allegato del presente regolamento.
4. I massimali nazionali annui per il 2016 per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto IV dell'allegato del presente regolamento.
5. I massimali nazionali annui per il 2016 per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto V dell'allegato del presente regolamento.
6. I massimali nazionali annui per il 2016 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VI dell'allegato del presente regolamento.
7. Gli importi massimi per il 2016 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VII dell'allegato del presente regolamento.
8. I massimali nazionali annui per il 2016 per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VIII dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

I. Massimali di bilancio per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2016
Belgio	225 595
Danimarca	564 769
Germania	3 042 977
Irlanda	828 429
Grecia	1 182 879
Spagna	2 816 109
Francia	3 199 094
Croazia	87 941
Italia	2 314 333
Lussemburgo	22 819
Malta	648
Paesi Bassi	513 025
Austria	470 847
Portogallo	284 807
Slovenia	73 581
Finlandia	269 562
Svezia	401 642
Regno Unito	2 091 382

II. Massimali di bilancio per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2016
Bulgaria	378 949
Repubblica ceca	462 535
Estonia	75 612
Cipro	30 805
Lettonia	109 970
Lituania	171 472

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2016
Ungheria	734 076
Polonia	1 551 652
Romania	898 240
Slovacchia	250 297

III. Massimali di bilancio per il pagamento redistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2016
Belgio	48 186
Bulgaria	55 868
Germania	341 633
Francia	727 067
Croazia	20 287
Lituania	66 377
Polonia	281 810
Romania	94 709
Regno Unito	32 334

IV. Massimali di bilancio per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2016
Belgio	152 932
Bulgaria	237 735
Repubblica ceca	253 212
Danimarca	255 805
Germania	1 464 143
Estonia	34 369
Irlanda	364 041
Grecia	569 748
Spagna	1 455 505
Francia	2 181 201

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2016
Croazia	60 860
Italia	1 155 242
Cipro	15 068
Lettonia	61 729
Lituania	132 753
Lussemburgo	10 064
Ungheria	403 338
Malta	1 572
Paesi Bassi	221 052
Austria	207 726
Polonia	1 018 590
Portogallo	172 186
Romania	531 741
Slovenia	41 099
Slovacchia	132 443
Finlandia	157 027
Svezia	209 189
Regno Unito	953 964

- V. Massimali di bilancio per il regime di pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2016
Danimarca	2 857

- VI. Massimali di bilancio per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2016
Belgio	8 495
Bulgaria	1 030
Repubblica ceca	1 688
Danimarca	5 116

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2016
Germania	48 805
Estonia	344
Irlanda	24 269
Grecia	37 983
Spagna	97 034
Francia	72 707
Croazia	4 057
Italia	38 508
Cipro	352
Lettonia	3 200
Lituania	5 531
Lussemburgo	503
Ungheria	5 378
Malta	21
Paesi Bassi	14 737
Austria	13 848
Polonia	33 953
Portogallo	11 479
Romania	15 000
Slovenia	2 055
Slovacchia	1 348
Finlandia	5 234
Svezia	10 459
Regno Unito	49 491

VII. Importi massimi per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2016
Belgio	10 195
Bulgaria	15 849
Repubblica ceca	16 881

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2016
Danimarca	17 054
Germania	97 610
Estonia	2 291
Irlanda	24 269
Grecia	37 983
Spagna	97 034
Francia	145 413
Croazia	4 057
Italia	77 016
Cipro	1 005
Lettonia	4 115
Lituania	8 850
Lussemburgo	671
Ungheria	26 889
Malta	105
Paesi Bassi	14 737
Austria	13 848
Polonia	67 906
Portogallo	11 479
Romania	35 449
Slovenia	2 740
Slovacchia	8 830
Finlandia	10 468
Svezia	13 946
Regno Unito	63 598

VIII. Massimali di bilancio per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2016
Belgio	85 270
Bulgaria	118 867
Repubblica ceca	126 606

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2016
Danimarca	24 135
Estonia	4 237
Irlanda	3 000
Grecia	148 432
Spagna	584 919
Francia	1 090 601
Croazia	30 430
Italia	423 589
Cipro	4 000
Lettonia	30 865
Lituania	66 377
Lussemburgo	160
Ungheria	201 669
Malta	3 000
Paesi Bassi	3 500
Austria	14 541
Polonia	509 295
Portogallo	117 535
Romania	232 779
Slovenia	20 550
Slovacchia	57 390
Finlandia	102 591
Svezia	90 648
Regno Unito	52 709

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/700 DELLA COMMISSIONE**del 10 maggio 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	82,4
	SN	158,8
	TN	71,5
	TR	75,6
	ZZ	97,1
0707 00 05	TR	95,4
	ZZ	95,4
0709 93 10	TR	139,4
	ZZ	139,4
0805 10 20	EG	49,7
	IL	89,0
	MA	54,5
	TR	37,1
	ZZ	57,6
0805 50 10	MA	119,8
	ZA	180,7
	ZZ	150,3
0808 10 80	AR	111,7
	BR	101,3
	CL	114,7
	CN	116,3
	NZ	146,5
	US	168,4
	ZA	92,3
	ZZ	121,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/701 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2016

che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE della Francia

[notificata con il numero C(2016) 2600]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni («paesi o regioni») vanno classificati in base alla loro qualifica sanitaria relativa all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE.
- (2) L'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione ⁽²⁾ elenca i paesi o le regioni secondo la loro qualifica sanitaria relativa alla BSE.
- (3) L'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) svolge un ruolo di primo piano nella classificazione in categorie di paesi o regioni sulla base del loro rischio di BSE.
- (4) Il 26 maggio 2015 l'assemblea generale dell'OIE ha adottato la risoluzione n. 21 relativa al riconoscimento del livello di rischio di BSE dei paesi membri ⁽³⁾, che ha riconosciuto la Francia come paese con un livello di rischio trascurabile di BSE. Il 4 agosto 2015 la decisione 2007/453/CE è stata modificata dalla decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2015/1356 ⁽⁴⁾ affinché la normativa UE rispecchi il livello di rischio trascurabile di BSE della Francia e di altri paesi.
- (5) Il 24 marzo 2016 la Francia ha notificato alla Commissione, agli altri Stati membri e all'OIE un caso di BSE classica rilevato in Francia in un bovino nato nell'aprile 2011.
- (6) A norma dell'articolo 11.4.3 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE ⁽⁵⁾, una delle condizioni per la concessione e il mantenimento del livello di rischio trascurabile di BSE di un paese è che, qualora nel paese sia stato rilevato un caso indigeno di BSE classica, l'animale in questione sia nato più di 11 anni fa. A seguito della notifica da parte della Francia di un caso confermato di BSE classica in un bovino di cinque anni, la commissione scientifica per le malattie veterinarie dell'OIE ha sospeso la qualifica della Francia come paese con un rischio trascurabile di BSE, riconosciuto dalla risoluzione n. 21, ed ha ripristinato, con effetto dal 25 marzo 2016, la sua qualifica precedente come paese con un rischio controllato di BSE.

⁽¹⁾ GUL 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

⁽³⁾ http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2015_A_RESO_R21_BSE.pdf

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1356 della Commissione, del 4 agosto 2015, che modifica la decisione 2007/453/CE concernente la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di Repubblica ceca, Francia, Cipro, Liechtenstein e Svizzera (GU L 209 del 6.8.2015, pag. 5).

⁽⁵⁾ <http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/>

- (7) Per tenere conto di tale decisione, è opportuno modificare l'elenco dei paesi figurante nell'allegato della decisione 2007/453/CE.
- (8) La decisione 2007/453/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2007/453/CE è così modificato:

- 1) la voce «— Francia» è soppressa nella parte «**A. Paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE**»;
- 2) la voce «— Francia» è inserita nella parte «**B. Paesi o regioni con un rischio controllato di BSE**», dopo «— Spagna» e prima di «— Lituania».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

DECISIONE (UE) 2016/702 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 18 aprile 2016****che modifica la decisione (UE) 2015/774 su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2016/8)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, congiuntamente al primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,

Considerando quanto segue:

- (1) La Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) ⁽¹⁾ ha dato avvio a un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (di seguito il «PSPP»), che ha ampliato i preesistenti programmi di acquisto di attività dell'Eurosistema per includervi i titoli del settore pubblico. Insieme al terzo programma per l'acquisto di obbligazioni garantite e al programma di acquisto di titoli garantiti da attività e all'imminente programma di acquisto per il settore societario, il PSPP costituisce parte integrante del programma ampliato di acquisto di attività. Il programma ampliato di acquisto di attività punta a migliorare la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine, in coerenza con l'obiettivo principale della Banca centrale europea di mantenere la stabilità dei prezzi.
- (2) In linea con il mandato del Consiglio direttivo di assicurare la stabilità dei prezzi, certe caratteristiche del PSPP dovrebbero essere modificate al fine di assicurare un duraturo aggiustamento dell'evoluzione dell'inflazione verso livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine. Le modifiche sono in linea con il mandato di politica monetaria del Consiglio direttivo e rispecchiano debitamente le considerazioni svolte in materia di gestione del rischio.
- (3) Più specificamente, al fine di conseguire gli obiettivi del PSPP, la liquidità erogata al mercato mediante gli acquisti mensili combinati nell'ambito del programma ampliato di acquisto di attività dovrebbe essere portata a 80 miliardi di EUR.
- (4) Inoltre, per i titoli negoziabili emessi da organizzazioni internazionali idonee e da banche multilaterali di sviluppo, i limiti relativi all'emittente e alla quota-parte di un'emissione dovrebbero essere aumentati. La nuova soglia è stata fissata al fine di assicurare che gli acquisti programmati continuino a essere proporzionati agli scopi del PSPP, anche in considerazione del fatto che il rischio di ostacolare ristrutturazioni ordinate del debito è limitato.
- (5) A partire da aprile 2016, la distribuzione tra gli acquisti di titoli di debito negoziabili idonei emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo e gli acquisti di altri titoli di debito idonei nell'ambito del PSPP, dovrebbe essere modificata al fine di conseguire gli obiettivi del PSPP e assicurare la regolare attuazione del PSPP per la sua intera durata e in considerazione dell'accresciuto volume degli acquisti.
- (6) Inoltre, ai fini della valutazione del merito di credito di titoli di debito negoziabili condotta da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution, ECAI), dovrebbe tenersi conto anche dei rating attribuiti da ECAI all'emissione ove non siano disponibili i rating attribuiti da ECAI all'emittente o al garante. Tuttavia, per soddisfare i criteri di idoneità delle attività negoziabili per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, i titoli negoziabili dovrebbero essere dotati del prescritto rating dell'emissione. La Decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) dovrebbe tenere conto del fatto che tali criteri di idoneità sono ora contenuti nella parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ⁽²⁾.
- (7) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10),

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 20).

⁽²⁾ Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La Decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) è modificata come segue:

1. All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per essere idonei nell'ambito del PSPP, i titoli di debito negoziabili soddisfano i criteri di idoneità delle attività negoziabili per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, ai sensi della parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (*), salvi i seguenti requisiti:

- a) l'emittente o il garante dei titoli di debito negoziabili ha una valutazione di qualità creditizia corrispondente almeno a un grado di qualità di livello 3 nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema, espressa nella forma di almeno un rating di credito pubblico attribuito da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution, ECAI) accettata nell'ambito del quadro di riferimento per la valutazione della qualità creditizia dell'Eurosistema;
- b) se sono disponibili più valutazioni attribuite da ECAI all'emittente o al garante, si segue la regola del first-best, ossia si applica la migliore valutazione disponibile attribuita da ECAI all'emittente o al garante. Se il rispetto dei requisiti di qualità creditizia è stabilito sulla base di una valutazione attribuita da ECAI al garante, la garanzia soddisfa le caratteristiche di una garanzia idonea indicate nell'articolo 87 e negli articoli da 113 a 115 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
- c) in mancanza di una valutazione attribuita da ECAI all'emittente e di una valutazione attribuita da ECAI al garante, un titolo di debito negoziabile è dotato di almeno una valutazione attribuita da ECAI all'emissione corrispondente almeno a un grado di qualità di livello 3 nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema;
- d) se la valutazione di qualità creditizia fornita da un'ECAI accettata all'emittente, al garante o all'emissione non corrisponde almeno a un grado di qualità di livello 3 nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema, i titoli di debito negoziabili sono idonei solamente nel caso in cui siano emessi o integralmente garantiti dalle amministrazioni centrali di Stati membri dell'area dell'euro soggetti a un programma di assistenza finanziaria e in relazione ai quali l'applicazione delle soglie di qualità creditizia dell'Eurosistema sia sospesa da parte del Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 8 dell'Indirizzo BCE/2014/31 (**);
- e) In caso di riesame di un programma di assistenza finanziaria in corso, l'idoneità ai fini degli acquisti nell'ambito del PSPP è sospesa e riprende solamente nell'ipotesi di un esito positivo del riesame.

(*) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(**) Indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).»;

2. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Limiti all'acquisto

1. Fatto salvo l'articolo 3, si applica nell'ambito del PSPP un limite relativo alla quota-parte di un'emissione, in base al numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN), per i titoli di debito negoziabili che soddisfano i criteri indicati nell'articolo 3, dopo aver sommato le quote detenute in tutti i portafogli delle banche centrali dell'Eurosistema. Il limite relativo alla quota-parte di un'emissione è il seguente:

- a) 50 % per codice ISIN per i titoli di debito negoziabili idonei emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo idonee;
- b) 33 % per codice ISIN per altri titoli di debito negoziabili idonei, con l'eccezione del 25 per cento per codice ISIN per i titoli di debito negoziabili idonei che contengono una clausola di azione collettiva (collective action clause, CAC) che sia diversa dalla CAC modello per l'area dell'euro elaborata dal Comitato economico e finanziario e attuata dagli Stati membri conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, del trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, da innalzare al 33 % sulla base della verifica caso per caso che la disponibilità di una quota pari al 33 % per codice ISIN di tali titoli non conduca le banche centrali dell'Eurosistema a raggiungere la disponibilità di una quota di minoranza di blocco in situazioni di ristrutturazione ordinata del debito.

2. A tutti i titoli di debito negoziabili idonei nell'ambito del PSPP e con scadenze residue corrispondenti a quelle indicate nell'articolo 3, dopo aver sommato le quote detenute in tutti i portafogli delle banche centrali dell'Eurosistema, si applicano i limiti aggregati di seguito indicati:
- 50 % dei titoli in circolazione di un emittente che sia un'organizzazione internazionale o una banca multilaterale di sviluppo idonea; ovvero
 - 33 % dei titoli in circolazione di un emittente diverso da un'organizzazione internazionale o da una banca multilaterale di sviluppo idonea.
3. Con riguardo ai titoli di debito di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), si applicano limiti diversi relativi all'emittente e alla quota-parte di un'emissione. Questi limiti saranno fissati dal Consiglio direttivo tenendo in debito conto gli aspetti relativi alla gestione del rischio e al funzionamento del mercato.;
3. All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Sul valore contabile totale degli acquisti di titoli di debito negoziabili idonei nell'ambito del PSPP, una quota pari al 10 % è acquistata in titoli emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo idonee, e una quota pari al 90 % di tale valore contabile è acquistata in titoli emessi da amministrazioni centrali, regionali o locali e agenzie riconosciute idonee, oppure, ove applicabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della presente decisione, in titoli emessi da società non finanziarie pubbliche idonee. Tale allocazione è soggetta a revisione da parte del Consiglio direttivo. Gli acquisti di titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo e amministrazioni regionali e locali idonee sono effettuati esclusivamente dalle BCN.»;
4. All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. La quota riferita alle BCN del valore contabile degli acquisti di titoli di debito negoziabili idonei nell'ambito del PSPP è pari al 90 %, e il restante 10 % è acquistato dalla BCE. La distribuzione degli acquisti tra le giurisdizioni è effettuata secondo lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE, come indicato dall'articolo 29 dello statuto del SEBC.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 19 aprile 2016. Si applica a decorrere dal 19 aprile 2016.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 aprile 2016

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT